



**Provvedimento n. 1 del giorno 11.06.2012: Affidamento servizio di patrocinio legale Avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners e assunzione impegno di spesa.**

- Il Direttore Amministrativo-----
- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 *“Ordinamento della Professione di Psicologo”*, in particolare, l’art. 12 comma II lett. d), ai sensi del quale il Consiglio *“cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione”*;
  - VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in particolare, l’art. 6 comma I lett. q), in base al quale spetta al Consiglio Regionale *“resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il Tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità”*;
  - VISTA la deliberazione del Consiglio n. 507 del 29 ottobre 2008, con la quale si è proceduto all’impugnazione della circolare del Ministero della Difesa, prot. M-D GMIL\_04\_0396572 CIRC./III/9^/5^, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità”*;
  - ATTESO che oggetto di impugnazione è stato, in particolare, il punto 7, lettera f., numero 4, della summenzionata circolare, in base al quale l’iscrizione all’albo è consentita *“...ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione”*, richiamando, per la professione di psicologo, l’art. 8 della Legge n. 56/89;
  - CONSIDERATO che la circolare sancisce una preclusione in termini generali di esercizio della libera professione;
  - VISTO l’art. 8 della Legge n. 56/89 *“Modalità di iscrizione all’Albo”*, ai sensi del quale *“.. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l’esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull’Albo annotazione con la relativa motivazione”*;
  - VISTA la nota prot. n. 1870 del 19.03.2012, con la quale è stata posta all’attenzione dei membri del Consiglio la richiesta di alcuni ufficiali psicologi dell’Esercito *“di porre in essere tutte le azioni necessarie per modificare una situazione di evidente disparità di trattamento professionale tra gli Ufficiali psicologi e gli ufficiali medici nell’ambito dell’amministrazione difesa”*;
  - RILEVATO che la questione attiene, in particolare, alla disparità di trattamento riservata agli Ufficiali psicologi nella parte in cui *“solo l’Ufficiale medico è autorizzato ad esercitare l’attività psicoterapeutica in ambito privato sulla base dell’attuale normativa in vigore”*;
  - CONSIDERATO che, alla stregua di quanto sopra, alcuni ufficiali psicologi hanno proceduto ad inviare alla Direzione Generale per il personale militare diverse lettere con le quali hanno chiesto di essere autorizzati all’esercizio della professione in ambito extraistituzionale alla stregua dei colleghi medici;
  - RILEVATO che, nel caso del dott. omissis e del dott. omissis, la Direzione Generale per il Personale militare III Reparto della – VII Div. del Ministero della Difesa ha restituito con note rispettivamente del 7-2-2012 e del 27-2-2012 le istanze ai richiedenti in quanto pervenute *“priva dei relativi pareri gerarchici e della dichiarazione probatoria, come previsto al punto 10 lett. b) della circolare di questa Direzione Generale prot. M-D GMIL\_04\_0396572 del 31 luglio*



2008 recante “Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni”;

- VISTA la deliberazione n. 158 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di “procedere all’impugnazione degli atti del Ministero della Difesa prot. n. M\_D GMIL III 75/0049126 del 7-2-2012 e prot. n. M\_D GMIL III 75/0077217 del 27-2-2012 innanzi al TAR del Lazio lesive degli interessi rispettivamente del omissis e del omissis e solo apparentemente interlocutorie, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri delineati nella deliberazione n. 524 del 19 dicembre 2011 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture”;

- ATTESO che, nella medesima deliberazione di cui sopra, si legge “come verosimilmente anche le analoghe istanze presentate dagli altri Ufficiali psicologi potrebbero esser respinte con medesima motivazione avente ad oggetto la circolare di cui sopra”;

- VISTA la determinazione n. 47 del 02.04.2012, con la quale il Direttore f.f. dott. Mario D’Aguanno ha affidato il relativo servizio di patrocinio legale allo Studio Legale Lentini e Partners, nella persona dell’avv. Luca Lentini;

- VISTA, altresì, la nota prot. n. 3142 del 09.05.2012, con la quale la dott.ssa omissis ha reso noto di esser stata portata a conoscenza, in data 20 aprile u.s., del respingimento della sua stessa istanza tendente all’esercizio della libera professione con le stesse prerogative dei medici militari “[...] *PERSOMIL ha restituito, anche al nostro Reparto (parimenti agli altri colleghi), l’istanza da noi presentata, sottolineando che la stessa deve essere integrata con i pareri gerarchici e le dichiarazioni probatorie, così come previsto dalla circolare MDGMIL\_04\_0396572 del 31 luglio 2008 [...]*”;

- RILEVATO che la stessa dott.ssa omissis, nella medesima nota di cui sopra, ha sollevato la seguente domanda: “[...] *a causa di questa ulteriore corrispondenza, per quanto concerne il ricorso di omissis (in servizio tutte presso il medesimo Reparto), è forse più opportuno attendere la seconda risposta della Direzione Centrale?*”, dal momento che il Reparto di appartenenza reputando la risposta ricevuta interlocutoria sta nuovamente sollecitando omissis affinché esprima una posizione netta sulla possibilità o meno di svolgere attività privata come previsto per gli Ufficiali medici;

- VISTA la deliberazione presidenziale n. 18 del 07/06/2012 con cui si è deciso:

- di procedere all’impugnazione dell’atto del Ministero della Difesa MDGMIL III 75/0167185 del 02/04/2012 di omissis innanzi al TAR del Lazio lesivo degli interessi rispettivamente dei dottori omissis e solo apparentemente interlocutorio, avvalendosi di un operatore economico che risponda ai criteri delineati nella deliberazione n. 524 del 19 dicembre 2011 “Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture”, di procedere, altresì, all’impugnazione di futuri atti aventi analogo tenore che dovessero esser emanati nei confronti di altri ufficiali psicologi nelle more della notificazione del ricorso, al fine di modificare una situazione di evidente disparità di trattamento professionale tra gli ufficiali psicologi e gli ufficiali medici nell’ambito dell’amministrazione difesa;
- di definire il costo massimo complessivo del suddetto servizio di patrocinio legale in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. e contributi previdenziali;
- di procedere comunque, anche successivamente, all’impugnazione di atti di analogo tenore che dovessero essere adottati nei confronti di altri iscritti a questo Ordine regionale, per il medesimo costo massimo complessivo;



- di sottoporre la deliberazione alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta consiliare;
- VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;
- VISTO, in particolare, l’art. 125, comma XI, del decreto sopra citato, ai sensi del quale *“per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto...”*;
- VISTO il vigente Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli psicologi del Lazio approvato con deliberazione consiliare n. 104 del 28 febbraio 2011;
- VISTO, in particolare, l’art. 11 del sopra citato Regolamento, il quale definisce le modalità di svolgimento delle procedure di cottimo fiduciario per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 193.000,00 oltre IVA, stabilendo al comma II che il Consiglio può adottare *“...una deliberazione di carattere generale e programmatico nella quale determini le proprie esigenze di acquisizione di beni e servizi da acquisire nel corso dell’anno attraverso la procedura di cottimo fiduciario, indicando i criteri di natura qualitativa, quantitativa ed i costi massimi, cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento per ogni singola categoria di beni e servizi individuata”*;
- VISTO, altresì, l’art. 12 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale *“In ogni caso, per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio...”*;
- VISTO, altresì, l’art. 25 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale *“Gli impegni sono assunti dal Direttore, nell’ambito delle dotazioni di bilancio...”*;
- VISTA la deliberazione n. 524 del 19 dicembre 2011 *“Pianificazione esigenze dell’Ente circa acquisizione servizi e forniture”*, con la quale si esplicitano, tra l’altro, i servizi necessari per l’esercizio finanziario 2012, tra cui i servizi di patrocinio legale, delineandone i criteri generali;
- CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento del servizio di patrocinio legale;
- VISTO il curriculum vitae dell’avvocato Luca Lentini;
- RILEVATE le competenze professionali acquisite dallo Studio Legale Lentini Placidi & Partners;
- RILEVATA, altresì, la comprovata esperienza professionale maturata dall’avvocato Luca Lentini dello Studio Legale Lentini Placidi & Partners nell’ambito delle attività giudiziali e stragiudiziali in diritto amministrativo;
- VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;
- determina-----
- di affidare allo Studio Legale Lentini Placidi & Partners, nella persona dell’avvocato Luca Lentini l’incarico di procedere all’impugnazione dell’atto del Ministero della Difesa MDGMIL III 75/0167185 del 02/04/2012 di omissis innanzi al TAR del Lazio, lesivo degli interessi rispettivamente dei dottori omissis e solo apparentemente interlocutorio;
- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 8.000,00 (ottomila/00) oltre I.V.A. ed eventuali contributi previdenziali, che trova imputazione nell’U.P.B. 1.2.1. (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 1.2.1.004. (Spese per la tutela della professione) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso.



L'onorario per le prestazioni suddette, oltre al rimborso delle spese giustificate, sarà liquidato tenuto conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004 e da futuri ed eventuali provvedimenti in materia di tariffe forensi.

Roma, 11 giugno 2012

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Zagari